

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-164 del 16/01/2017
Oggetto	ACQUE SOTTERRANEE PROC. RA01A0512/14RN01 COMUNE DI FAENZA DITTA: GADDONI MAURO USO IRRIGAZIONE AGRICOLA RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO
Proposta	n. PDET-AMB-2017-179 del 16/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sedici GENNAIO 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROC. RA01A0512/14RN01
COMUNE DI FAENZA
DITTA: GADDONI MAURO
USO IRRIGAZIONE AGRICOLA
RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI PRELIEVO

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07

luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015".
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti la definizione e quantificazione dei fabbisogni ad uso irriguo: DGR 5 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2254;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" (Allegato 6) e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2500". (allegati C e D);

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale regionale n.18160 del 02/12/2005 è stato adottato il provvedimento di ricognizione delle concessioni preferenziali in Comune di Faenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 comma 1 della Legge Regionale n. 7 del 14/04/2004, con cui è stata assentita alla ditta Gaddoni Mauro, CF GDDMRA54A14D458F, la concessione per la derivazione di acque sotterranee per un volume annuo complessivo massimo di prelievo pari a 1576,00 mc, mediante un pozzo ubicato in comune di Faenza, distinto al foglio 194, mapp. 74 (ex 43), ad uso irrigazione agricola, con scadenza al 31 dicembre 2005, successivamente posticipata, dal Regolamento Regionale n.4 del 29/12/2005 e dalla Legge Regionale 4/2007, al 31 dicembre 2007, procedimento RA01A0512;
- al punto g) della suddetta determinazione è specificato che il concessionario dovrà presentare eventuale istanza di rinnovo anteriormente alla scadenza naturale del titolo, secondo quanto disposto dall'art. 27 del citato R.R. 41/2001, corredando tale istanza con i dati e gli elaborati tecnici di cui, stante la tipologia, agli artt. 6 o 36 del medesimo R.R. 41/2001;

PRESO ATTO della nota prot. regionale n. PG/2007/252504 del 09/010/2007 del Signor Gaddoni Mauro con la quale chiedeva il declassamento dell'utilizzo del pozzo da uso irrigazione agricolo ad uso domestico;

DATO ATTO della nota protocollo regionale PG/2014/287177 del 06/08/2014 con la

quale si prendeva atto della rinuncia alla concessione preferenziale e si comunicava il mancato accoglimento della richiesta di trasformazione dell'utilizzo del pozzo da extradomestico a domestico con obbligo di ripristino dei luoghi con la chiusura del pozzo e contestualmente si richiedeva il versamento dell'importo dei canoni per il periodo 2006-2007, canoni regolarmente versati dalla ditta in data 13/10/2014 per il periodo 2006-2014;

DATO CONTO che il Signor Gaddoni Mauro con sede in 48018 Faenza via delle Vigne 18, CF GDDMRA54A14D458F, con istanza protocollata agli atti della Regione Emilia-Romagna in data 10/09/2014 con il n. 317367, successivamente integrata con i protocolli regionali n. 412986 del 05/011/2014 e prot. PGRA/13271 del 25/10/2016 ha chiesto il rinnovo della suddetta concessione preferenziale di derivazione di acque sotterranee, per uso irrigazione agricola, procedimento RA01A0512/14RN01;

CONSIDERATO che tale richiesta di rinnovo della concessione preferenziale è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria di cui al Titolo II del R.R. 41/2001, artt. 5 e seguenti;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione e dalle verifiche effettuate, si evince che:

- la porta max è pari a 0,17 l/sec;
- il prelievo verrà effettuato mediante una elettropompa sommersa;
- la quantità d'acqua richiesta è pari a 643 mc annui;
- il pozzo ha una profondità attuale di circa 34 metri;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e non rientra nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

DATO ATTO, inoltre, che si è provveduto a richiedere la pubblicazione della predetta domanda di concessione ordinaria sul B.U.R.E.R.T. e che il relativo avviso è stato pubblicato sul B.U.R.E.R.T. n. 281 del 21/09/2016 e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono state presentate né opposizioni né osservazioni;

PRESO ATTO:

- della nota assunta al protocollo con il n. PGRA/2016/0014013 del 10/011/2016 con la quale la Provincia di Ravenna esprime parere favorevole alla concessione di derivazione di acqua pubblica con le seguenti prescrizioni:
 1. installazione di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi emunti per avviare misure di monitoraggio della falda e di controllo/verifica del corretto sfruttamento della risorsa idrica;
 2. di inserire nell'atto prescrizioni sulle modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse. A tal proposito si consiglia la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo e dell'avampozzo;
- della nota assunta al protocollo PGRA/2016/0016111 in data 27/12/2016 con la quale l'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ha valutato che il prelievo risulta localizzato in zona in cui è sconsigliato l'emungimento da pozzi aventi tali caratteristiche e quindi giudica il prelievo in parola ammissibile subordinatamente alle seguenti condizioni e prescrizioni:
 1. a condizione che venga accertata la impossibilità del ricorso alle soluzioni alternative

2. con prescrizione dell'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti a cadenza almeno annuale.

- della nota del Consorzio di Bonifica della Romagna assunta al protocollo con il n. PGRA/14037 in data 11/11/2016 con la quale in suddetto Consorzio esprime parere favorevole e da cui si evince che il Consorzio non ha disponibilità di risorsa per tale utenza;

ACCERTATA:

- la compatibilità con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR 1781/2015 (allegato 5) e DGR 2067/2015 del prelievo di cui trattasi che ricadono nel corpo idrico:
 - **0532ER- DQ2-CC Conoide Lamone - confinato**
 - STATO quantitativo SQUAS: SCARSO
 - STATO qualitativo SCAS: BUONO

VALUTATO in specifico che:

- il prelievo oggetto di valutazione è già attivo;
- in quanto si tratta di rinnovo di concessione preferenziale in essere da prima del 1999 che, quindi, ha già influito sulle condizioni che hanno portato alle valutazioni attuali sullo stato del corpo idrico;
- Che per il raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti nel piano di gestione per il corpo idrico 0532ER- DQ2-CC Conoide Lamone – confinato sono individuate delle specifiche misure;
- relativamente alla misura KTM08 occorre specificare che trattandosi di un sistema di irrigazione a goccia finalizzato alla coltivazione di prodotti orticoli il sistema utilizzato presenta già la massima efficienza nell'utilizzo della risorsa; tuttavia, entro il 2021 rinnovo, si verificherà lo stato dell'acquifero prescrivendo, se del caso, limitazioni ulteriori alle quantità derivate;
- in relazione alla KTM24 il Consorzio di Bonifica ha dato conto nel suo parere della mancanza di possibilità alternative al prelievo;
- la compatibilità di utilizzo della risorsa idrica ad uso irrigazione agricola per un comparto irriguo dichiarato complessivo di circa Ha 00.20.00 per colture orticole irrigate a goccia, sulla base dei contenuti della DGR n. 1415/2016 risulta congrua per una quantità di 600 mc annui conseguentemente quello originariamente autorizzato per 1576 mc/anno, richiesto per 643 mc/anno, potrà essere assento limitamene a tale quantità massima;
- che ai sensi della DGR 2254/2016, trattandosi di prelievo che insiste su corpo idrico caratterizzato da deficit idrico tale prelievo è soggetto all'obbligo di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la misurazione dei volumi prelevati;
- risulta opportuno limitare la durata della concessione al 31/12/2021;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell'art. 5 e seguenti del RR 41/2001 ad uso irrigazione agricola con le limitazioni e prescrizioni soprarichiamate e recepite nel disciplinare di concessione;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso irrigazione agricola di cui alla lett. a) dell'art.152, della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalla DGR n.65/2015;

DATO CONTO che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Alberto Rebucci;

Su proposta della Posizione Organizzativa alle Risorse Idriche, Mauro Ceroni, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento,

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di rinnovare alla ditta Gaddoni Mauro, CF GDDMRA54A14D458F, la concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, con diminuzione di prelievo mediante pozzo, in comune di Faenza, distinto al foglio 194 mapp. 74, per uso irrigazione agricola, procedimento RA01A0512/14RN01;
2. di stabilire che tale concessione sia esercitata dal seguente punto di prelievo ubicato nel Comune di Faenza, via delle Vigne, codice risorsa RAA2162, distinto al NCT di detto comune al foglio 194, mapp. 74 coordinate UTM*32: X= 731.268; Y= 906.155;
3. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 0,17, corrispondente ad un volume complessivo annuo di circa mc. 600, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
4. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2021**;
5. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;
6. di dare conto che i canoni annui per la concessione risultano regolarmente versati fino al 2014;
7. che sulla base della normativa citata in premessa, **devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare, salvo conguaglio i canoni per il periodo 2015-2021 per un importo totale pari a euro 76,20**;
8. di dare atto che è stato versato in data 14/01/2006 l'importo di € 51,65 relativo al deposito cauzionale. Tale deposito deve essere conguagliato, prima del ritiro del presente atto, con la differenza rispetto al **deposito cauzionale** 2016 per una somma di **€ 198,35**. L'importo complessivo del deposito cauzionale versato verrà restituito al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
9. di dare atto che sono state versate, le spese di istruttoria pari ad euro 86,00 in data 01/03/2014 ed euro 13 in data 13/12/2014 per un totale di 99 €, per cui dovranno essere versate le **spese di istruttoria** integrative pari a **euro 96** per l'istruttoria della concessione ordinaria;
10. di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
11. di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m. integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna;
13. che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta notifica del presente atto;
14. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
15. di rendere noto, infine, che ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, contro il presente provvedimento si potrà ricorrere dinanzi al Tribunale Superiore AA.PP. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.E.T. o dalla notifica dello stesso, conformemente a quanto sancito dagli art. 18, 140, 143 e 144 del TU 1775/1933.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, per uso irrigazione agricola con procedura ordinaria, richiesta dalla Ditta Gaddoni Mauro, C.F. GDDMRA54A14D458F, Procedimento n. RA01A0512/14RN01.

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.

Il prelievo di acqua sotterranea, dal corpo idrico **0532ER- DQ2-CC Conoide Lamone – confinato**, avviene mediante un pozzo, codice risorsa RAA2162, ubicato nel Comune di Faenza, , via delle Vigne, distinto al NCT di detto comune al foglio 194, mapp. 74, coordinate UTM*32: X= 731.268; Y= 906.155, avente le seguenti caratteristiche:

- profondità attuale di circa m 34;
- diametro tubo di mandata mm. 114;
- il prelievo verrà effettuato mediante una elettropompa sommersa della potenza di 1 Kw.

La risorsa derivata è utilizzata per irrigare con metodo a goccia un comparto irriguo di ettari 00.20 per colture orticole ad uso irrigazione agricola.

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **portata massima complessiva di prelievo l/s 0,17;**
- **volume annuo complessivo prelevato circa mc 600.**

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero della concessione;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il

concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione della Struttura concedente. Occorre garantire opportune modalità di isolamento della perforazione e della struttura dell'apertura del pozzo al fine di evitare il mescolamento di acque di falde diverse.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte, pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Struttura concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche.

Il concessionario è obbligato all'installazione di un misuratore, che registri i volumi emunti dal pozzo, con le caratteristiche di cui alla DGR 2254/2016 .

I dati relativi alle suddette misure registrati nell'anno precedente dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno, al SAC Ravenna, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici) ed alla Autorità di Bacino competente.

Il concessionario dovrà attuare un monitoraggio e una valutazione delle effettive necessità di risorsa idrica in relazione alle necessità del ciclo produttivo, individuando soluzioni che portino al riciclo di risorsa idrica e/o alla ottimizzazione degli impianti al fine di giungere ad una diminuzione dei prelievi richiesti rispetto a quelli attualmente utilizzati, di cui dovrà essere dato conto con apposita relazione in occasione del rinnovo della concessione.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4 STRUMENTI PER LA MISURAZIONE DEI PRELIEVI

Essendo previsto l'obbligo di installazione di strumenti per la misurazione dei prelievi, ai sensi della DGR 2254/2016. L'utente deve provvedere alla installazione entro 6 mesi dal ritiro del presente atto, di strumentazione per la misurazione dei prelievi di tipo volumetrico (Woltman o altri) da installare a valle della pompa sulla tubazione principale, con trasmissione alla SAC competente delle caratteristiche tecniche.

In particolare il concessionario ha l'obbligo di:

a) mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;

b) rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo, l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;

c) comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, e i tempi previsti per il ripristino;

d) registrare e trasmettere annualmente i dati dei prelievi irrigui alla Regione secondo le indicazioni che da questa verranno impartite e ad Arpae/Sac.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel disciplinare e di quelle contenute nella **DGR 2254/2016** relativamente all'obbligo d'installazione di idonei strumenti di misura, è **causa di decadenza** dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica ai sensi Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica".

ART. 5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014 è **rilasciata fino al 31 dicembre 2021**, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

Il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dalla Struttura concedente.

ART. 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 7

DEPOSITO CAUZIONALE

L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.

Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8 RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2021**.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla Struttura competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9 OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.